

TRIBUNALE DI BOLOGNA
CANCELLERIA FALLIMENTARE
RICORSO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE EX
ART. LEGGE 3/2012
ISTANZA NOMINA LIQUIDATORE

Al Sig. Giudice Delegato alle procedure di composizione delle crisi di sovra indebitamento di cui alla legge 27/01/2012 n. 3.

PER: il sig. TITO CAVUTO, [REDACTED]
[REDACTED] (C.F.: CVTTTI79C30C632L) e
difeso dall'Avv. Adriana Tempesta del Foro di Ferrara, (C.F.: TMPDR-
N69P56G535F), (PEC: adriana.tempesta@legalmail.it, Fax:
0532242227) e dall'avv. Bruno Barbieri del Foro di Bologna (C.F.:
BRBBRN63B19A944J), domiciliato presso lo studio dell'avv. Barbieri
in Bologna alla via Lemonia n.21, giusta mandato in calce al presente
atto

Premesso che

- 1) il sig. Cavuto, non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in quanto non presenta i requisiti di fallibilità richiesti dalla norma citata e dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L.3/2012 e sotto la sua responsabilità, di non aver utilizzato altre procedure di cui alla norma citata negli ultimi cinque anni, che non ha subito uno dei provvedimenti di cui all'art. 14 e 14 bis e che ha fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire la propria posizione debitoria senza nulla omettere (doc.1). Si precisa esclusivamente che è stato depositato un accordo con i creditori innanzi a codesto Tribunale, ma che non essendo stata raggiunta la percentuale del 60% di consensi della massa dei creditori, la procedura si è conclusa con un decreto di rigetto della richiesta di omologa.
- 2) il ricorrente ha esercitato attività di impresa avendo costituito la So-



cietà Flash Contact sas e, a causa della nota crisi economica che colpito tutti i settori, ha cessato l'attività (doc.2);

- 3) I debiti attualmente ammontano a € 276.616,42, la cui maggior parte nei confronti degli enti impositori, come da lista creditori che si allega (doc.3);
- 4) dopo alcuni anni di incertezza economica, attualmente lavora con un contratto a tempo indeterminato [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 5) su tale retribuzione insistono attualmente trattenute per pignoramenti di terzi creditori della società oramai chiusa, per una somma pari a € 676,49;
- 6) il sig. Cavuto vive attualmente con la moglie, che non produce reddito e con i figli minorenni, come da stato di famiglia che si allega (doc.5);
- 7) Non ha beni immobili intestati come da certificazione che si allega (doc.6), né autovetture attualmente intestate, come si evince dal certificato storico che si allega (doc.7). Nulla quindi possiede da poter mettere a disposizione della procedura eccetto la propria capacità reddituale;
- 8) per quanto descritto si può ritenere che il sig. Cavuto versi in una situazione di sovra indebitamento, così come definito dall'art. 6 della legge 3/2012, in quanto non è in grado di corrispondere ai creditori l'intero credito vantato. Il socio della società non è in grado di partecipare al piano in quanto la sua capacità reddituale non è tale da permettergli di mettere a disposizione alcuna somma, pertanto il sig. Cavuto, nella sua posizione di socio illimitatamente responsabile,



propone di assumere l'intera consistenza debitoria diveniente dalla società;

- 9) peraltro occorre rilevare che il precedente accordo non omologato aveva superato il vaglio di ammissibilità, come si evince dal decreto di fissazione di udienza a suo tempo pronunciato dalla dott.ssa Rossi (V.G. n. 4571/2018);

10)

[REDACTED]

- 11) Il sig. Cavuto ha altresì aperto una ditta individuale, attività che affianca il suo lavoro come dipendente (doc.10), mediante la quale ha già guadagnato discretamente, come si evince dalle fatture emesse e che si allegano (doc.11). E' intenzione di mettere a disposizione tutte le somme guadagnate da tale attività, al netto delle tasse;

- 12) si ritiene che sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi per l'attivazione della procedura di sovra indebitamento e, pertanto, stata fatta istanza di nomina dell'OCC innanzi all'organismo SOS Sportello orientamento Sociale ed è stato nominato quale gestore della crisi il dott. Giuseppe Palmiotto, dottore commercialista presso l'ordine dei Commercialisti di Bari (doc.12).

- 13) Il gestore della crisi ha redatto la relazione particolareggiata che si allega (doc.13).

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL RICORRENTE NE- GLI ULTIMI CINQUE ANNI SUI DEBITI

Dai fatti esposti si rileva la meritevolezza circa l'esperibilità della procedura di cui si chiede l'attivazione. La volontà di risolvere la propria situazione è data dal fatto che parte ricorrente ha cercato e trovato una occupazione che gli permetta di fronteggiare la difficoltà economica.

INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Attualmente sono pendenti i seguenti pignoramenti presso terzi:

- a) da parte del sig. Giordano Alberto nei confronti della Cassa di Risparmio di Bologna per cui era in corso il Processo presso il Tribunale di Bologna, che però ha dato esito negativo circa la dichiarazione del terzo e si è dunque concluso
- b) della Edif spa nei confronti della Phipips Morris spa per cui sono state già assegnate le somme, ma non è stato pagato l'intero debito;



- c) il pignoramento presso terzi con assegnazione somme a favore della Compass s.p.a. che però a causa del cambiamento lavorativo del debitore, non ha più attivato alcuna trattenuta sul nuovo stipendio.
- d) è stato notificato un decreto ingiuntivo da parte di Climambienti rappresentanze sas.
- e) è stato altresì notificato un decreto ingiuntivo da parte di Marabini Recuperi srl.
- f) esiste un pignoramento presso terzi da parte di Agenzia Riscossione.

Non risultano atti dei debitori impugnati dai creditori, come attestato dal ricorrente nel relativo allegato e verificato dal nominato professionista.

ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITA' FINANZIARIE DEL RICORRENTE

Le dichiarazioni dei redditi allegate sono la prova della possibile solvibilità del ricorrente e dall'elenco delle spese medie mensili allegate si evince che parte istante potrà mettere a disposizione una somma destinata ai creditori.

E' intenzione del ricorrente depositare presso agenzia riscossione la domanda per ottenere l'agevolazione diveniente dalla cosiddetta "pace fiscale", ai sensi e per gli effetti della Legge 145/2018, con la quale la parte più consistente dei debiti erariali verrebbe stralciata nella misura del 90%.

Si può quindi ritenere che, verosimilmente, la percentuale di soddisfazione di tutti i creditori possa essere significativa, seppure non ancora determinata nel suo ammontare.

15) il sig. Cavuto, richiedendo l'apertura della procedura di liquidazione, mette a disposizione dei creditori tutto il suo patrimonio, che consiste nel proprio stipendio al netto delle spese medie mensili, [REDACTED]

[REDACTED] nonché i proventi derivanti dalla ditta individuale [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Relativamente alla intenzione di mettere a disposizione della procedura di liqui-



dazione solo il proprio stipendio si ritiene circostanza ammissibile.

Giova infatti evidenziare che dal tenore della norma nulla osta a che un soggetto, che abbia a disposizione esclusivamente il proprio reddito personale, possa attivare la procedura medesima.

L'art. 14 ter comma 3 lett b) L.3/2012 infatti esclude dalla liquidazione solo gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorra al mantenimento proprio e della propria famiglia.

L'accoglimento di tale impostazione va individuata rilevando la *ratio* della procedura liquidatoria e il perseguimento degli obbiettivi dalla stessa avvallati.

Occorre evidenziare che ciò che rileva è la verifica della possibilità che i creditori vengano soddisfatti anche se in minima parte. Infatti la procedura non prescrive un minimo di soddisfazione e la finalità di liberazione dei debiti prescinde in questa procedura dalla precisa quantificazione di una percentuale di soddisfo dei creditori.

Fra tutte si cita la pronuncia del Tribunale di Milano con pronuncia del 16 novembre del 2017.

Peraltro, aderendo alla cosiddetta pace fiscale, si permetterebbe il soddisfacimento in modo significativo tutti i creditori.

Circa l'ammissibilità del presente ricorso che non contrasta con quanto dispone la norma circa la impossibilità di attivare la procedura ex L.3/2012 se si è già fatto ricorso nei precedenti cinque anni della procedura medesima, occorre rilevare che secondo la giurisprudenza rilevante "aver fatto ricorso" significa aver usufruito dei vantaggi della procedura in termini quindi di approvazione del piano e conseguente sua omologa.

Nel caso di specie alcun beneficio ha ottenuto il sig. Cavuto dalla precedente procedura.

Si menziona tra tutte la pronuncia del Tribunale di Cagliari (R.G. n.92/2016) che stabilisce *"....Appare per questo motivo più convincente una lettura della norma nel senso che il debitore che abbia beneficiato di una procedura prevista dalla l. 3/2012 non possa nei successivi cinque anni presentare altra domanda. La norma così intesa ha una evidente ratio, ovvero quella di impedire*



al debitore di beneficiare ripetutamente dell'esdebitazione e di fare affidamento sulla disciplina del sovra indebitamento per assumere con leggerezza debiti, ratio che invece sarebbe difficilmente individuabile se alla norma si desse una lettura più restrittiva..”

E ancora, nella medesima pronuncia viene evidenziato che l'intenzione del legislatore appare chiara anche allorquando si legga la disposizione dell'art. 7 con riferimento al successivo art. 14 quater in quanto “...Tale soluzione sembra proprio quella propugnata dal legislatore con l'art. 14 quater, il quale prevede la possibilità di “conversione della procedura di composizione in liquidazione”. La norma in particolare consente di convertire una delle due procedure di composizione, ovvero il piano del consumatore e l'accordo con i creditori, in procedura di liquidazione dei beni, ogni qualvolta la proposta di composizione non raggiunga l'esito positivo, anche per effetto di un provvedimento di revoca o annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore

In caso di apertura della procedura di liquidazione il piano di liquidazione prevede che con la liquidità raccolta è prevedibile il pagamento:

- a) nella misura del 100% dell'OCC come da preventivo che si allega (doc.15)
- b) nella misura del 100% delle competenze legali maturate come da nota pro forma che si allega (doc.16);
- c) nella misura del 10% quanto dovuto agli enti impositori nell'ambito dell'approvazione della domanda ex Legge 145/2018.
- d) in una percentuale attualmente non quantificabile ma verosimilmente congrua per i restanti crediti tutti di natura chirografaria.

Poichè il debitore mette a disposizione tutte le somme eccedenti le spese medie mensili, è di tutta evidenza che non sia possibile al momento quantificare in modo preciso la somma che complessivamente verrà destinata alla procedura.

Certamente è stato provato che esiste una capacità reddituale, diveniente dal lavoro subordinato e dalla attività in proprio del ricorrente, tale da poter mettere a disposizione dei creditori un discreta liquidità.

Del resto, al fine di valutare l'ammissibilità del ricorso, è necessario verificare la



convenienza della presente procedura per i creditori. Nel caso di specie, il debitore mette a disposizione più di quello che i creditori potrebbero ottenere con le consuete procedure esecutive mobiliari.

Comunque, la norma nulla dice circa l'obbligo di soddisfazione in una misura percentuale definita.

Infine, come già evidenziato, il vaglio di ammissibilità era già avvenuto allorquando il sig. Cavuto aveva presentato la proposta di accordo con i creditori, ritenuta ammissibile da un punto di vista formale, anche se poi non omologata per mancato raggiungimento della percentuale richiesta di consensi dai creditori.

Per tutto quanto esposto si insiste affinché il ricorso venga dichiarato ammissibile e venga aperta la procedura di liquidazione richiesta, con nomina del liquidatore.

La procedura deve prevedere la sospensione dei pignoramenti in corso. Circa tale aspetto, nella poca chiarezza della norma medesima, si pensa che per analogia debba essere applicata l'ampia giurisprudenza in materia di concordato preventivo e, dunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 L.Fall., si evidenzia che secondo eminente dottrina e giurisprudenza, qualora non vi sia stato ancora il provvedimento di assegnazione delle somme, la procedura esecutiva debba *ex lege* essere sospesa con il decreto di fissazione dell'udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 L.3/2012.

Con riferimento alle procedure esecutive presso terzi già concluse con il provvedimento di assegnazione somme, occorre rilevare che, sempre secondo l'orientamento prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza, nel caso in cui le somme non siano ancora state versate dal terzo pignorato al creditore, le stesse rientrano nel patrimonio liquidabile all'interno della procedura di sovra indebitamento.

Pertanto, nel caso di specie, seppure le somme già accantonate o già corrisposte non possano più essere destinate alla procedura di liquidazione, tuttavia dal momento in cui viene depositato il ricorso e viene aperta la procedura di liquidazione mediante decreto del giudice, il terzo pignorato dovrà cessare la corresponsione del dovuto al creditore.

Per tutto quanto sopra esposto il sig. Cavuto, rappresentato e difeso *ut*



supra,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, con conseguente nomina del liquidatore e sospensione delle procedure esecutive in corso ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quinquies L.3/2012.

Si richiede fin da ora l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.

Si allegano i seguenti documenti:

Si allegano i seguenti documenti:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Bologna, 16 aprile 2019

Avv. Bruno Barbieri

Avv. Adriana Tempesta

